

Comune di Moncrivello (Vercelli)

**Deliberazione del Consiglio Comunale n.34 del 30/11/2017 per aggiornamento dell'elenco strade soggette a servitu' pubblica correnti sul territorio di Moncrivello**

(omissis)

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso** che si è rilevata la necessità di

- procedere ad aggiornare l'elenco delle strade del Comune di Moncrivello, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e in particolare dal D. Lgs. N. 285 del 30.04.1992 "Nuovo codice della strada" e s.m.i.,
- classificare, ai sensi della citata normativa, alcune strade o porzioni di esse poiché nel tempo sono mutate le caratteristiche dei tracciati rispetto alle precedenti rilevazioni che risalgono agli anni 1970;

**Richiamata e vista** la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 20/03/1970 ad oggetto "Formazione elenco strade vicinali soggette a servitù pubblica".

**Dato atto che :**

- la necessità esposta in premessa è maturata dal non poter ritenere più idoneo e conforme alle attuali esigenze del patrimonio stradale comunale di Moncrivello quanto previsto dalle precedenti classificazioni;
- l'uso pubblico attribuito nel 1970 alla consistenza del patrimonio stradale, risulta sostanzialmente modificato e ampliato;
- il processo di espansione edilizia sviluppatosi dal 1970 ad oggi non è stato costantemente aggiornato e pertanto risulta necessario aggiungere all'elenco delle strade sopracitato alcuni tratti che di fatto nel tempo sono stati gravati da servitù.

**Ritenuto**, per quanto sopra, di voler individuare quali le strade vicinali c.d. di uso pubblico le seguenti strade vicinali:

- strada di collegamento fra il Santuario del Trompone (strada comunale vecchia per Villareggia) e strada comunale vecchia di Saluggia in prossimità di C.ne Trompone – lunghezza mt.170 circa, larghezza min.2,70 mt – max.5,00 mr. circa – pavimentazione terra battuta/ghiaietto;
- strada alzaia in sponda destra lungo Naviglio d'Ivrea (Coutenza Canali Cavour) tratti da Ponte Mure/Borgomasino, da Ponte Dossi/ponte Margherita, da Ponte Navicella a Villareggia, pavimentazione terra battuta/ghiaietto, larghezza media 3,00 mt. circa;
- strada di collegamento da strada comunale vecchia Livorno Ferraris a C.na Bruciata, pavimentazione conglomerato bituminoso, lunghezza mt. 600 circa, larghezza 3,00 mt. circa;

**Considerato che**

è stata accerta su dette strade la presenza dei seguenti requisiti attestanti l'uso pubblico:

- passaggio esercitato da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad un gruppo territoriale;
- concreta idoneità della strada a soddisfare, anche per il collegamento con la via pubblica, esigenze di interesse generale;

- protrazione dell'uso stesso da tempo immemorabile ad opera di una collettività indeterminata di soggetti considerati *uti cives*, ossia quali titolari di un pubblico interesse di carattere generale, e non *uti singuli*;
- accertata costituzione, sulla strada di proprietà privata, di una servitù di uso pubblico a mezzo della così detta *dicatio ad patriam*, costituitasi anche per il comportamento dei proprietari che hanno messo spontaneamente ed in modo univoco il bene a disposizione di una collettività indeterminata di cittadini, producendo l'effetto istantaneo della costituzione della servitù di uso pubblico, ovvero attraverso l'uso del bene da parte della collettività indifferenziata dei cittadini;
- comportamento della collettività contrassegnato dalla convinzione di esercitare il diritto di uso della strada;
- comportamento del Comune di Moncrivello che ha provveduto alla manutenzione ordinaria, custodia e vigilanza;
- comportamento del Comune di Moncrivello derivante dalla titolarità di un diritto reale di transito a norma dell'art. 825 c.c., che si costituisce per usucapione o attraverso gli istituti dell'"immemorabile", cioè dell'uso della strada da parte della collettività da tempo immemorabile o della "dicatio ad patriam", assoggettandola all'uso collettivo per l'esercizio dei pubblici servizi quali ad esempio la raccolta dei rifiuti, il passaggio dello scuolabus, il passaggio dei sottoservizi per raggiungere le utenze;

**Precisato che:**

- le strade vicinali c.d. "pubbliche" possono esser "riconosciute" tali solo dall'Autorità Pubblica, dando atto dell'esistenza di una servitù pubblica gravante sul loro sedime;
- al fine di stabilire se una strada vicinale abbia carattere "pubblico", non rileva il fatto che sia inserita negli elenchi delle strade comunali/vicinali "pubbliche", dovendo tale nozione esser desunta a valle di un accertamento dell'esistenza di un diritto collettivo.

**Dato atto che** per le strade sopra individuate per essere classificate tra **le strade vicinali c.d. di uso pubblico**

- la titolarità del suolo è dei frontisti;
- sulle stesse insiste una servitù di passo collettiva (servitù di pubblico passo);
- hanno carattere pubblico in quanto adducono a luoghi pubblici e vengono utilizzate abitualmente dalla generalità dei cittadini;
- sono assimilate ad una strada comunale ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del CdS;
- non possono in alcun modo essere chiuse dai proprietari onde impedire il transito dei non autorizzati e/o della collettività;
- l'Ente Comunale, sul territorio del quale le strade vicinali ricadono, è tenuto a partecipare alla manutenzione e risponde dei danni a cose e/o persone occorsi sulle stesse;
- agli utilizzatori spetta l'onere della manutenzione di concerto con il Comune;

**Atteso che**

- che la classificazione amministrativa, non costituisce titolo idoneo ad attribuire carattere demaniale alle strade elencate essendo atto dichiarativo e non costitutivo dell'uso pubblico ma che ad ogni modo, rappresenta "una presunzione *iuris tantum* di uso pubblico";
- che gli elenchi delle strade vicinali c.d. di uso pubblico del Comune di Moncrivello hanno la funzione di determinare la competenza passiva della spesa di costruzione e di manutenzione, nonché le regole di polizia stradale;
- il provvedimento di classificazione è indipendente da altri atti o fatti (espropriazione, usucapione, convenzione, ecc.) e non può pregiudicare le situazioni giuridiche attinenti alle proprietà del suolo e connesse al regime giuridico della stessa.

**Visto** l'articolo 825 del codice civile recante Diritti demaniali sui beni altrui.

**VISTO** il D.lgs. n. 285 del 30.04.1992 “NUOVO CODICE DELLA STRADA” ed in particolare il disposto di cui:

- all'art. 2 in ordine alla classificazione delle strade,
- all'art. 14 in ordine ai poteri e compiti degli enti proprietari delle strade.

**VISTO** il parere in merito alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000, reso dal Responsabile del Servizio,

*parere favorevole*  
*F.to Enrico Lea Paola*

**VISTO** il parere in merito alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000, reso dal Responsabile del Servizio,

*parere favorevole*  
*F.to Sara Tibi*

### **DELIBERA**

Di fare propria e approvare la premessa che qui si intende integralmente riportata.

Di riconoscere l'uso pubblico sulle seguenti strade vicinali:

- strada di collegamento fra il Santuario del Trompone (strada comunale vecchia per Villareggia) e strada comunale vecchia di Saluggia in prossimità di C.ne Trompone – lunghezza mt.170 circa, larghezza min.2,70 mt – max.5,00 mr. circa – pavimentazione terra battuta/ghiaietto;
- strada alzaia in sponda destra lungo Naviglio d'Ivrea (Coutenza Canali Cavour) tratti da Ponte Mure/Borgomasino, da Ponte Dossi/ponte Margherita, da Ponte Navicella a Villareggia, pavimentazione terra battuta/ghiaietto, larghezza media 3,00 mt. circa;
- strada di collegamento da strada comunale vecchia Livorno Ferraris a C.na Bruciata, pavimentazione conglomerato bituminoso, lunghezza mt. 600 circa, larghezza 3,00 mt. Circa.

Di dare atto:

- a) che la classificazione amministrativa di cui sopra citato, non costituisce titolo idoneo ad attribuire carattere demaniale alle strade elencate essendo atto dichiarativo e non costitutivo dell'uso pubblico ma che ad ogni modo, rappresenta “una presunzione *iuris tantum* di uso pubblico”;
- b) che gli elenchi delle strade vicinali c.d. di uso pubblico del Comune di Moncrivello hanno la funzione di determinare la competenza passiva della spesa di costruzione e di manutenzione, nonché le regole di polizia stradale;
- c) che il presente provvedimento di classificazione è indipendente da altri atti o fatti (espropriazione, usucapione, convenzione, ecc.) e non può pregiudicare le situazioni giuridiche attinenti alle proprietà del suolo e connesse al regime giuridico della stessa.

Di dare atto:

- che ai sensi della Legge Regionale 21.11.1996 n. 86 art.3 il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Moncrivello, per quindici giorni consecutivi. Nei successivi trenta giorni chiunque può presentare motivata opposizione allo stesso Organo deliberante avverso il presente provvedimento. Sull' opposizione decide in via definitiva l'Organo deliberante.

- espletata tale procedura, questa Deliberazione, esecutiva, e quella eventualmente approvata in caso di presentazione di opposizioni, sarà trasmessa alla Regione Piemonte per la pubblicazione nel B.U.R. 3.
- ai sensi della Legge Regionale 21.11.1996 n. 86, art.3 comma 5, la classificazione avrà effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione;
- che ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990, Responsabile della presente procedura è il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, Arch. Lea Paola Enrico.

(omissis)